

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 827/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 828/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 829/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 830/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 831/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	9
Regolamento (CEE) n. 832/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	11
Regolamento (CEE) n. 833/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	13
Regolamento (CEE) n. 834/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone	15
Regolamento (CEE) n. 835/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	18
Regolamento (CEE) n. 836/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	21
Regolamento (CEE) n. 837/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto	23

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 838/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto	25
Regolamento (CEE) n. 839/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia	27
Regolamento (CEE) n. 840/80 della Commissione, del 28 marzo 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine	29
★ Regolamento (CEE) n. 841/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1407/78 che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussemburgo di aceto di alcole ottenuto in Francia	30
★ Regolamento (CEE) n. 842/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840) originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio	31
Regolamento (CEE) n. 843/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	33
Regolamento (CEE) n. 844/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	35
Regolamento (CEE) n. 845/80 della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

80/366/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 26 marzo 1980, che modifica la quinta decisione 76/538/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi	37
--	----

80/367/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 26 marzo 1980, che modifica la quinta decisione 76/539/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi	39
--	----

80/368/CEE :

★ Undicesima direttiva del Consiglio, del 26 marzo 1980, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Esclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE	41
---	----

80/369/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 26 marzo 1980, che autorizza la Repubblica francese a non applicare nei dipartimenti francesi d'oltremare le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati	42
--	----

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (segue)

80/370/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante modifica della direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole 43**

80/371/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 26 marzo 1980, che deroga in favore della Repubblica francese alla direttiva 73/403/CEE relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione 44**

80/372/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente 45**

Commissione

80/373/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 marzo 1980, che proroga il sistema di autorizzazione per gli scambi di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi tra l'Italia e gli Stati membri previsto dalla decisione 79/589/CEE 46**

80/374/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 marzo 1980, che proroga il sistema di autorizzazione per gli scambi di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi tra la Francia e gli Stati membri previsto dalla decisione 79/126/CEE 47**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 827/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁷⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stato quindi preso in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che

una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° aprile 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	84,63
10.01 B	Frumento duro	111,61 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	71,64 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	70,92
10.04	Avena	56,03
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	89,88 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	22,88 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	78,20 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	132,97
11.01 B	Farine di segala	114,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	186,46
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	141,88

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 828/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁷⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stato quindi preso in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° aprile 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0,78	0,78	1,58
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	3,09	3,03	3,86
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 829/80 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 134/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 758/80⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁶⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 134/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 85 del 29. 3. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 830/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 759/80⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁶⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 8.

(4) GU n. L 85 del 29. 3. 1980, pag. 7.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 831/80 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1980****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 ⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79 ⁽⁹⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(7) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

(8) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(9) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	7,00
	B. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	6,24 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	6,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 832/80 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1980
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 620/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/80⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1980/1981 e in mancanza della maggiorazione mensile valida per il mese di settembre 1980 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre 1980 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto e settembre 1979 e sulla base della maggiorazione mensile valida nel mese di settembre 1979; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1980/1981 sarà noto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁶⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stato quindi preso in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

— da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,

— dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 620/80 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio, agosto e settembre 1980, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 3 aprile 1980 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1980/1981 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 68 del 14. 3. 1980, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	19,204
ex 12.01	Semi di girasole	22,008

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		aprile 1980	maggio 1980	giugno 1980	luglio 1980	agosto 1980	settembre 1980
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	19,204	19,204	19,049	16,305 ⁽¹⁾	15,995 ⁽¹⁾	16,495 ⁽¹⁾
ex 12.01	Semi di girasole	22,008	22,008	21,930	21,544	—	—

⁽¹⁾ Su riserva.

REGOLAMENTO (CEE) N. 833/80 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1980****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 336/80⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 620/80 della Commissione, del 13 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/80⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽¹⁰⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stato quindi preso in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

— da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,

— dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 37 del 14. 2. 1980, pag. 17.

(7) GU n. L 68 del 14. 3. 1980, pag. 16.

(8) Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(10) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	19,873

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		aprile 1980	maggio 1980	giugno 1980	luglio 1980	agosto 1980	settembre 1980
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	19,873	19,873	20,028	20,105	20,415	20,296

(*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	FI
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,603628	£ (GB)
1 ECU =	1 148,14	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 834/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 779/80⁽⁴⁾;visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 336/80⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2723/79⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 760/80⁽¹⁰⁾; che per la sterlina inglese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 26 marzo al 1° aprile 1980 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 7 aprile 1980, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽¹²⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2723/79 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1980.

(1) GU n. 172 de' 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(4) GU n. L 85 del 29. 3. 1980, pag. 45.

(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(6) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(7) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(8) GU n. L 37 del 14. 2. 1980, pag. 17.

(9) GU n. L 309 del 5. 12. 1979, pag. 10.

(10) GU n. L 85 del 29. 3. 1980, pag. 9.

(11) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(12) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in mania o esportati da questo paese :	+ 0,1083	— 0,1083	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0902
— raccolti in Francia			—	0,1509
— raccolti in Danimarca			—	0,1083
— raccolti in Irlanda			—	0,1202
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0746
— raccolti in Italia			—	0,1324
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Ger-UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0198	— 0,0198	+	—
— raccolti in Germania			0,0992	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0667
— raccolti in Danimarca			—	0,0198
— raccolti in Irlanda			—	0,0329
— raccolti nel Regno Unito			0,0171	—
— raccolti in Italia			—	0,0464
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1214	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0202	—
— raccolti in Danimarca			—	0,0478
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0134
— raccolti in Francia			0,0377	—
— raccolti in Italia			—	0,0271
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,0502	+ 0,0502	+	—
— raccolti in Germania			0,1778	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0715	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0502	—
— raccolti in Irlanda			0,0362	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0898	—
— raccolti in Italia			0,0218	—

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	+ 0,0363	- 0,0363	+	-
— raccolti in Germania			0,0807	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	0,0168
— raccolti in Francia			-	0,0824
— raccolti in Danimarca			-	0,0363
— raccolti in Irlanda			-	0,0492
— raccolti nel Regno Unito			-	-
— raccolti in Italia			-	0,0625
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	- 0,0135	+ 0,0135	+	-
— raccolti in Germania			0,1366	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0341	-
— raccolti in Francia			-	0,0350
— raccolti in Danimarca			0,0135	-
— raccolti in Irlanda			-	-
— raccolti nel Regno Unito			0,0518	-
— raccolti in Italia			-	0,0140
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,0279	+ 0,0279	+	-
— raccolti in Germania			0,1527	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0487	-
— raccolti in Francia			-	0,0213
— raccolti in Danimarca			0,0279	-
— raccolti in Irlanda			0,0141	-
— raccolti nel Regno Unito			0,0666	-
— raccolti in Italia			-	-

REGOLAMENTO (CEE) N. 835/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 31 marzo e il 1° aprile 1980 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽¹⁴⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(5) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.

(6) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(8) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(9) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.

(10) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(11) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(12) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

(13) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(14) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	9,50 ⁽¹⁾	27,40 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	3,50 ⁽¹⁾	18,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	7,80 ⁽¹⁾	31,90 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	4,50	34,20 ⁽²⁾
15.07 A II b)	18,00	61,20 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg.
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,77	3,96
07.03 A II	0,77	3,96
15.17 B I a)	1,75	9,00
15.17 B I b)	2,80	14,40
23.04 A II	0,62	2,55

REGOLAMENTO (CEE) N. 836/80 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1980
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 734/80⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁷⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 734/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, soggette al regolamento (CEE) n. 2744/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 734/80, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1980, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	61,18
11.07 A II b)	80,70
11.07 B	94,05

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73⁽⁴⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁶⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 838/80 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1980****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto ⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 ⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79 ⁽⁵⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

— da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,

— dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	ECU/t
23.02 A I a)	15,25
23.02 A I b)	48,80
23.02 A II a)	12,20
23.02 A II b)	48,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 839/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁷⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

—
ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	ECU/t
23.02 A II a)	12,20
23.02 A II b)	48,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 840/80 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1980****recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/79 del Consiglio⁽³⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 1, che gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità di carni bovine fresche o refrigerate possano essere sospesi in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione è pari, per un periodo di tre settimane consecutive, al 100-102 % del prezzo massimo di acquisto stabilito per la qualità o le qualità suddette ;

considerando che i prezzi di mercato di certe qualità sono pari in Francia e nel Regno Unito al 100-102 %

del prezzo massimo di acquisto ; che occorre quindi sospendere temporaneamente gli acquisti all'intervento per le qualità in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1274/79, gli acquisti all'intervento sono sospesi a decorrere dal 7 aprile 1980 nei seguenti Stati membri e per le seguenti qualità :

Francia : Jeunes bovins O,
Gran Bretagna : Steers M.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 841/80 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1980****recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1407/78 che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussemburgo di aceto di alcole ottenuto in Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1407/78 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2600/78⁽²⁾, ha fissato una tassa di compensazione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussemburgo di aceto di alcole ottenuto in Francia; che questo regolamento aveva lo scopo di ovviare alle difficoltà risultanti per taluni Stati membri dalla concessione in Francia di un aiuto all'esportazione di alcole;

considerando che in Francia è entrata in vigore il 1° gennaio 1980 una nuova regolamentazione in materia di alcoli;

considerando che, fatta salva una valutazione di taluni risvolti di questa regolamentazione in ordine ad altre

disposizioni del trattato e alle conseguenze che potrebbero derivarne, all'esame della situazione economica risultante in particolare dalla succitata regolamentazione si constata che non sono più soddisfatte le condizioni per l'applicazione della tassa di compensazione e che occorre quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 1407/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1407/78 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1980.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 313 del 7. 11. 1978, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 842/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840) originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna (5) del medesimo allegato; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti

simili, esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 il massimale è fissato a 2 tonnellate; che alla data del 28 marzo 1980 le importazioni della Comunità di scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84, originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 6 aprile 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0840	84	61.06	61.06-30; 40; 50; 60	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Etienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 843/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 336/80⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 620/80 della Commissione, del 13 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/80⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽¹⁰⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stato quindi preso in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

— da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,

— dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1980.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 37 del 14. 2. 1980, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 68 del 14. 3. 1980, pag. 16.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	19,873

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		aprile 1980	maggio 1980	giugno 1980	luglio 1980	agosto 1980	settembre 1980
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	19,873	19,873	20,028	20,105	20,415	20,296

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	Fl
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,596178	£ (GB)
1 ECU =	1 148,14	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 844/80 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1980****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 785/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 825/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 785/80 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1241 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 15.

(4) GU n. L 89 del 2. 4. 1980, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 845/80 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1980****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 826/80⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁶⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stato quindi preso in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1980, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	12,41
	B. Zuccheri greggi	7,84 ⁽¹⁾

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1980

che modifica la quinta decisione 76/538/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(80/366/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con decisione 76/538/CEE⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/804/CEE⁽⁷⁾, il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo effettuate in ventidue paesi terzi per le colture di sementi di talune specie soddisfano alle condizioni previste dalle direttive comunitarie ;

considerando che si è constatato che esistono anche in Cile, per alcune specie di piante, delle regole relative al controllo delle sementi, che contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi nel corso della produzione delle sementi ;

considerando che l'esame delle norme di detto paese e della loro applicazione ha permesso di constatare che le ispezioni in campo previste soddisfano alle condizioni indicate negli allegati I delle summenzionate direttive ;

considerando che è necessario che il Cile benefici dell'equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato della decisione 76/538/CEE è modificata come segue :

È aggiunto il numero progressivo 23 che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽²⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 237 del 21. 9. 1979, pag. 33.

ALLEGATO

N. d'ordine	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
23	Cile (RCH)	Servicio Agrícola y Ganadero, Unidad Técnica de Semillas (Servizio dell'agricoltura e del bestiame, unità tecnica delle sementi)	— Barbabietole — Specie di graminacee soggette a norme nazionali di controllo varietale — Trifoglio violetto — Cereali, ad eccezione di scagliola, granturco e riso	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 1980**

che modifica la quinta decisione 76/539/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(80/367/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con decisione 76/539/CEE⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/803/CEE⁽⁷⁾, il Consiglio ha constatato che le sementi di alcune specie prodotte in ventidue paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità;

considerando che si è constatato che esistono anche in Cile, per talune specie di piante, delle regole relative ai controlli delle sementi;

considerando che l'esame delle norme di detto paese e della loro applicazione ha permesso di constatare che

per alcune specie le condizioni cui le sementi raccolte e controllate nello stesso paese sono sottoposte, per quanto concerne le loro caratteristiche e identità, nonché per quanto concerne il loro esame, contrassegno e controllo, offrono le stesse garanzie di quelle prescritte per le sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che è necessario che il Cile benefici dell'equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato della decisione 76/539/CEE è modificata come segue :

È aggiunto il numero progressivo 23 che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

(2) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(4) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.

(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(6) GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 10.

(7) GU n. L 237 del 21. 9. 1979, pag. 31.

ALLEGATO

N. d'ordine	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
23	Cile (RCH)	Servicio Agrícola y Ganadero, Unidad Técnica de Semillas (Servizio dell'Agricoltura e del bestiame, unità tecnica delle sementi)	— Barbabietole	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 6, 8, 9, 10
				— Certified seed	— Sementi certificate	1, 3, 4 a), 6, 8, 9, 10
			— Specie di graminacee soggette a norme nazionali di controllo varietale	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 1ª generazione	— Sementi certificate di 1ª riproduzione	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 2ª generazione e generazioni ulteriori	— Sementi certificate delle riproduzioni seguenti	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
			— Trifoglio violetto	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 1ª generazione	— Sementi certificate di 1ª riproduzione	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 2ª generazione e generazioni ulteriori	— Sementi certificate delle riproduzioni seguenti	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
			— Cereali ad eccezione di scagliola, granturco e riso	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 2ª generazione (eccetto la segala)	— Sementi certificate della 2ª riproduzione (eccetto la segala)	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10

UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 26 marzo 1980****concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Esclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE**

(80/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, terzo comma, del trattato le istituzioni della Comunità sono tenute a vigilare, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 ottobre 1978 nella causa 148/77, le disposizioni del trattato e del diritto derivato sono applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare, salvo decisione delle istituzioni comunitarie che adottino provvedimenti specifici rispondenti alle condizioni economiche e sociali di tali dipartimenti ;

considerando che, per motivi attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, occorre escludere i dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione del regime comune di imposta sul valore aggiunto, stabilito dalla direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ ;

considerando che l'applicazione della presente direttiva non comporta nessuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE è aggiunto il seguente trattino :

- « — Repubblica francese :
— Dipartimenti d'oltremare. ».

Articolo 2

La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1980

che autorizza la Repubblica francese a non applicare nei dipartimenti francesi d'oltremare le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

(80/369/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, terzo comma, del trattato le istituzioni della Comunità sono tenute a vigilare, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 ottobre 1978 nella causa 148/77, le disposizioni del trattato e del diritto derivato sono applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare, salvo decisione delle istituzioni comunitarie che adottino provvedimenti specifici rispondenti alle condizioni economiche e sociali di tali dipartimenti ;

considerando che, per motivi attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, occorre accordare alla Repubblica francese la facoltà di non applicare nei dipartimenti francesi d'oltremare le disposizioni comunitarie relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, fissate dalle direttive 72/464/CEE ⁽¹⁾ e 79/32/CEE ⁽²⁾ ;

considerando che l'applicazione della presente direttiva non comporta nessuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 72/464/CEE ed all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/32/CEE è aggiunta la frase seguente :

« La Repubblica francese può non applicare le disposizioni della presente direttiva nei dipartimenti francesi d'oltremare. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 26 marzo 1980****recante modifica della direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle
aziende agricole**

(80/370/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1017/CEE ⁽³⁾, gli Stati membri possono concedere, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di conseguire il reddito da lavoro fissato a norma dell'articolo 4 della suddetta direttiva e non possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ⁽⁴⁾;

considerando che il suddetto periodo è scaduto il 17 aprile 1977;

considerando che, in attesa del riesame della direttiva 72/159/CEE previsto dall'articolo 16 della detta direttiva, il periodo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), alle misure applicabili negli Stati membri al termine del suddetto quinquennio è stato prorogato fino al 31 dicembre 1979;

considerando che tale riesame è tuttora in corso e non è ancora stata adottata una decisione sulle proposte in materia di politica delle strutture agrarie presentate

dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1979; che tali proposte prevedono, fra l'altro, la modifica e la proroga dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE; che è quindi opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere in vigore fino alla conclusione del suddetto riesame e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 le misure applicabili alla fine del suddetto quinquennio, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE è prorogato, per le misure previste in detto articolo e applicabili negli Stati membri alla data del 15 marzo 1977, fino alla conclusione del riesame previsto dall'articolo 16 della direttiva e al 31 dicembre 1980 al più tardi.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore dal 1° gennaio 1980.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

⁽¹⁾ Parere reso l'11 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 26 marzo 1980****che deroga in favore della Repubblica francese alla direttiva 73/403/CEE relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione**

(80/371/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 73/403/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione ⁽¹⁾, stabilisce che gli Stati membri procedono, nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 1981, a un censimento generale della popolazione ;

considerando che sono frattanto insorte gravi difficoltà amministrative non prevedibili al momento dell'adozione della direttiva e pregiudizievoli per la buona esecuzione del censimento nella Repubblica francese nel periodo prestabilito ;

considerando che è proposto di effettuare il predetto censimento nella Repubblica francese tra il 1° marzo e il 31 maggio 1982,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della direttiva 73/403/CEE la Repubblica francese procede al censimento generale della popolazione nel periodo tra il 1° marzo e il 31 maggio 1982.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 50.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 1980
relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente

(80/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, come indicato nella risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁴⁾, è necessario procedere a livello comunitario ad un esame continuo degli effetti dei prodotti chimici sull'ambiente ;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 maggio 1978, relativa ai fluorocarburi nell'ambiente ⁽⁵⁾, precisa che i problemi degli effetti dei clorofluorocarburi sullo strato di ozono e quello degli effetti delle radiazioni ultraviolette sulla salute non possono essere ignorati ;

considerando che, conformemente a quanto stabilito nella risoluzione del 30 maggio 1978, gli Stati membri hanno adottato il 6 dicembre 1978 una posizione comune relativamente ai clorofluorocarburi nell'ambiente da prendere alla Conferenza internazionale sui clorofluorocarburi tenutasi a Monaco il 6-8 dicembre 1978 e che questa conferenza ha adottato alcune raccomandazioni, in particolare la raccomandazione III ;

considerando che, in conformità della posizione comune degli Stati membri del 6 dicembre 1978 e della raccomandazione III della Conferenza di Monaco, occorre arrivare nei prossimi anni, a titolo di precauzione, ad una notevole riduzione degli impieghi di clorofluorocarburi che possono provocare immissioni nell'ambiente e che una tale riduzione dovrebbe essere ricercata nel quadro di una politica concernente, in particolare, l'impiego dei clorofluorocarburi negli aerosol ;

considerando che nel primo semestre 1980 le misure da prendere saranno riesaminate alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili e che ogni nuova misura che tale riesame mostri necessaria sarà adottata

al più presto possibile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1981 ;

considerando che, poiché i poteri specifici d'azione richiesti per adottare le disposizioni della presente decisione non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere al suo articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire che l'industria situata nel loro territorio non aumenti la capacità di produzione di clorofluorocarburi F-11 (CCl₃F) e F-12 (CCl₂F₂).

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire che, entro e non oltre il 31 dicembre 1981, l'industria situata nel loro territorio pervenga ad una riduzione per lo meno del 30 % dell'impiego di detti clorofluorocarburi per il riempimento degli aerosol, rispetto al livello del 1976.

Articolo 2

Nel corso del primo semestre del 1980, le misure da adottare saranno riesaminate alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione, fatte salve le considerazioni relative al segreto commerciale, i risultati degli studi o ricerche di cui dispongono. Il Consiglio adotta, al più presto e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1981, su proposta della Commissione, ogni ulteriore misura che, alla luce di questo riesame, si riveli necessaria.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. C 136 del 31. 5. 1979, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 68.

⁽³⁾ Parere reso il 21 novembre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 133 del 7. 6. 1978, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1980

che proroga il sistema di autorizzazione per gli scambi di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi tra l'Italia e gli Stati membri previsto dalla decisione 79/589/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/373/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/186/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

dopo aver consultato il gruppo dei delegati degli Stati membri previsto dalla direttiva 73/238/CEE del 24 luglio 1973⁽²⁾,

considerando che la decisione 77/186/CEE prevede che, qualora insorgano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi di uno o più Stati membri, la Commissione può decidere, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, di subordinare gli scambi fra Stati membri a un sistema di autorizzazioni rilasciate automaticamente dallo Stato membro di provenienza;

considerando che l'Italia ha presentato una domanda a tale effetto;

considerando che la riduzione attuale della produzione colpisce le esportazioni di petrolio greggio verso la Comunità;

considerando che questa situazione potrebbe causare delle perturbazioni nelle correnti tradizionali di scambio di petrolio greggio e di prodotti petroliferi tra gli Stati membri;

considerando che, per prevenire tale situazione, è necessario seguire regolarmente questi scambi mediante un sistema comunitario;

considerando in particolare che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in Italia, è opportuno prevedere una proroga di tale sistema per gli scambi di questo Stato, previsto dalla decisione 79/589/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/123/CEE⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 79/589/CEE la data del 30 settembre 1979 è sostituita con quella del 30 giugno 1980, salvo decisione contraria presa in applicazione dell'articolo 5 della decisione 77/186/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1980.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1979, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 28.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1980****che proroga il sistema di autorizzazione per gli scambi di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi tra la Francia e gli altri Stati membri previsto dalla decisione 79/126/CEE**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/374/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/186/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,dopo aver consultato il gruppo dei delegati degli Stati membri previsto dalla direttiva 73/238/CEE del 24 luglio 1973 ⁽²⁾,

considerando che la riduzione attuale della produzione colpisce le esportazioni di petrolio greggio verso la Comunità ;

considerando che questa situazione potrebbe causare perturbazioni nelle correnti tradizionali di scambio di petrolio greggio e di prodotti petroliferi tra gli Stati membri ;

considerando che per prevenire tale situazione è pertanto necessario continuare a seguire regolarmente questi scambi mediante un sistema comunitario ;

considerando in particolare che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in Francia, è opportuno prevedere una proroga di tale sistema per gli

scambi di questo Stato, previsto dalla decisione 79/126/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/124/CEE ⁽⁴⁾; che lo Stato membro in questione ha presentato una domanda al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 2 delle decisioni 79/126/CEE e 79/135/CEE, la data del 31 marzo 1979 è sostituita con quella del 30 giugno 1980, salvo decisione contraria presa in applicazione dell'articolo 5 della decisione 77/186/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1980.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 23.⁽²⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1979, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 29.

